

DELIBERA N. 7/10/CRL
DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
██████ MIGNANELLI/SKY ITALIA ██████

IL CORECOM LAZIO

Nella Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, "Corecom Lazio") del 28 luglio 2010,

VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481 " *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249 " *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori;

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19 recante " *Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 84 del decreto legislativo del 1 agosto 2003 n. 259 recante " *Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito per brevità "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1 gennaio 2010;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, il "Regolamento");

VISTA l'istanza pervenuta in data 15 gennaio 2010, rubricata al Protocollo n. LAZIO/D/005/2010, con cui il sig. ██████ Mignanelli ha chiesto l'intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia in essere con la società Sky Italia ██████ (di seguito, per brevità, anche denominata "SKY");

VISTA la nota del 18 febbraio 2010 con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio del procedimento per la definizione della

predetta controversia, fissando termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTA la nota del 15 marzo 2010 con la quale la Sky Italia ha presentato la memoria difensiva ed i documenti richiesti;

VISTA la nota del 22 marzo 2010 con la quale il sig. ██████ Mignanelli ha presentato la memoria difensiva ed i documenti richiesti;

VISTA la nota del 19 aprile 2010 con la quale il Corecom Lazio, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento, ha disposto l'acquisizione di ulteriore documentazione;

VISTA la nota del 3 maggio 2010 con la quale il sig. ██████ Mignanelli ha presentato gli ulteriori documenti richiesti;

VISTA la nota del 6 maggio 2010 con la quale Sky Italia ha presentato le integrazioni e i documenti richiesti;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento

Il sig. ██████ Mignanelli, all'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione per la mancata comparizione di Sky Italia, ha introdotto il presente contenzioso, rappresentando quanto segue:

- 1) l'istante ha concluso telefonicamente un contratto con Sky Italia;
- 2) il contratto, che non è stato sottoscritto dall'istante, non sarebbe stato rispettato, e la società avrebbe effettuato un prelievo non autorizzato dal suo conto corrente bancario;
- 3) con l'istanza di definizione, l'utente ha chiesto quindi un risarcimento dei danni quantificato in Euro 2.000,00;
- 4) nella memoria del 15 marzo 2010, Sky Italia precisava di aver stipulato telefonicamente con l'istante un contratto di abbonamento ai servizi di pay tv in data 17 dicembre 2006 avente codice n. ██████. Il contratto, benché inviato, non sarebbe stato restituito sottoscritto. A seguito della disdetta inviata in data 3 ottobre 2008, nella quale il sig. Mignanelli comunicava di ritenere estinto il rapporto con il pagamento della fattura relativa al mese di novembre 2008, Sky Italia risolveva il contratto in data 30 novembre 2008, pretendendo il pagamento delle fatture di settembre, ottobre e novembre 2008, per un totale di Euro 84,34. A seguito dell'istanza di conciliazione presentata dal sig. Mignanelli, Sky proponeva la rinuncia al recupero delle somme ritenute dovute, ma l'istante non accettava la proposta transattiva;
- 5) nella memoria del 22 marzo 2010, l'istante precisava di aver stipulato con Sky due contratti, uno avente numero ██████, l'altro avente numero ██████ e che la contestazione con Sky era quella relativa al contratto n. ██████, disdetto via fax e raccomandata, e per il quale Sky, nonostante la disdetta, aveva continuato a prelevare dalla carta di credito la rata bimestrale. Tale contratto non sarebbe mai stato inviato per la

sottoscrizione e Sky avrebbe preteso il pagamento di Euro 84,34 per le fatture non pagate. Solo a seguito dell'istanza di conciliazione avrebbe formulato la proposta transattiva di rinuncia alla pretesa di pagamento;

6) a seguito della richiesta di integrazione istruttoria, con nota del 3 maggio 2010 l'istante ha documentato l'indebito prelievo di Euro 51,69 dal proprio conto corrente bancario e la fattura relativa a tale prelievo;

7) con nota del 6 maggio 2010, Sky Italia precisava di aver stipulato telefonicamente con l'istante, in data 17 dicembre 2006, un contratto di abbonamento ai servizi pay tv avente numero [REDACTED] e che l'attivazione del servizio era stata effettuata il 6 febbraio 2007. Il contratto, inviato per posta ordinaria, non era stato restituito sottoscritto. A seguito della disdetta ricevuta l'8 gennaio 2008, Sky risolveva il contratto il 29 febbraio 2008, ai sensi dell'art. 3.4 della Carta dei Servizi, addebitando il canone di abbonamento sino alla data di risoluzione.

2. Motivi della decisione

In via preliminare, si deve evidenziare che la domanda di risarcimento del danno formulata dall'istante esula dalle competenze dell'Autorità, la quale in sede di definizione delle controversie di cui alla delibera 173/07/CONS è chiamata solo a verificare la sussistenza del fatto obiettivo dell'inadempimento, cui si correla il riconoscimento di un congruo indennizzo, come previsto espressamente dall'articolo 19, comma 4, della citata delibera: "L'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità". Pertanto la domanda di risarcimento del danno non trova accoglimento in questa sede. Organo competente in tal senso risulta essere invece in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Tanto premesso, si evidenzia che, nel caso di specie, sia nell'istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, sia nell'istanza di definizione, il sig. [REDACTED] Mignanelli – che successivamente è risultato aver stipulato due contratti di abbonamento con Sky Italia, il n. [REDACTED] e il n. [REDACTED] – non ha precisato il contratto in relazione al quale svolgeva le sue contestazioni. Né tale chiarimento risulta essere stato fornito durante l'udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, dove peraltro non è comparsa Sky Italia. Soltanto nella memoria del 22 marzo 2010, il sig. Mignanelli ha precisato che l'oggetto della contestazione riguardava il contratto n. [REDACTED].

Tale condotta omissiva ha ingenerato una situazione di estrema confusione, da un lato ai fini della procedibilità dell'istanza – non risultando provata la necessaria identità tra oggetto dell'attuale istanza di definizione e oggetto della precedente istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione – e dall'altro ai fini del rispetto del principio del contraddittorio, come dimostra il fatto che Sky Italia, nella memoria del 15 marzo 2010, ha svolto difese riferite ad un diverso contratto che – come si è detto – solo in un secondo momento è risultato estraneo all'odierna procedura di definizione.

Confusione ulteriormente alimentata nella memoria del 22 marzo 2010 dall'istante, il quale, pur precisando che l'oggetto della contestazione era il contratto n. [REDACTED] ed il prelievo da parte di Sky della rata bimestrale dalla sua carta di credito, ha continuato a

svolgere contestazioni riferite anche al contratto n. [REDACTED] (le pretese di pagamento di Euro 84,34 per i diritti delle fatture non pagate),

Da qui la richiesta alle parti di chiarimenti istruttori e di documentazione, all'esito della cui produzione si può ritenere quanto segue.

Considerando che oggetto della procedura di conciliazione e di definizione sia il solo contratto n. [REDACTED], stipulato telefonicamente dal sig. [REDACTED] Mignanelli e da questi dichiarato disdetto in data 29 dicembre 2007 alla naturale scadenza, nessuna condotta illegittima si ritiene ascrivibile a Sky Italia.

Pur in mancanza di copia del contratto, del cui invio all'utente non vi è valida prova, certo è che il contratto è stato risolto dall'operatore nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 1 della legge 2 aprile 2007 n. 40, ovvero nel termine massimo di trenta giorni successivi alla disdetta (che l'utente dichiara – anche se non prova – di aver inviato il 29 dicembre 2007 e che Sky dichiara – anche se non prova – di aver ricevuto l'8 gennaio 2008).

Correttamente, dunque, è stato addebitato, e prelevato, da Sky l'importo della rata mensile del mese di gennaio 2008.

Le contestazioni inerenti il contratto n. [REDACTED] non vengono in questa sede esaminate, avendo l'utente precisato che "la contestazione contro Sky è quella relativa al contratto numero [REDACTED]".

Per tutto quanto sopra esposto e considerato,

IL CORECOM LAZIO

RITENUTO che non può ammettersi il risarcimento dei danni, poiché la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale costituisce allo stato ed in tale materia prerogativa esclusiva dell'Autorità Giudiziaria;

RITENUTO che, per quanto sopra esposto, nella fattispecie non sussiste alcuna responsabilità in capo alla società Sky Italia [REDACTED];

UDITA la relazione del Responsabile del procedimento

DELIBERA

il rigetto dell'istanza presentata dal sig. [REDACTED] Mignanelli in data 15 gennaio 2010.

La presente delibera è comunicata alle parti, resa disponibile sul sito web del Corecom e trasmessa all'Autorità per i provvedimenti di competenza.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive

integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo a cura della parte interessata.

Roma 28 luglio 2010

Il Presidente
Avv. Francesco Soro
Fto

Il Dirigente responsabile del procedimento
Dott. Ines Dominici
Fto